



CITTÀ DI FELTRE

Ordinanza sindacale n. 17 del 09-10-2026

OGGETTO:

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE DI LIMITAZIONE PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, NEL PERIODO INVERNALE DAL 10 OTTOBRE 2026 AL 30 APRILE 2027 PER I COMUNI DELLA ZONA "FONDOVALLE" IT0526 E "PREALPI E ALPI" IT0525

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nei luoghi dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (es. Valbelluna e zone intravallive) favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili e al Benzo(a)pirene;
- secondo l'ultimo inventario delle emissioni della Regione Veneto INEMAR 2023, la combustione delle biomasse legnose ha un'evidente responsabilità nella formazione delle polveri sottili ed in particolare del Benzo(a)pirene, composto quest'ultimo che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione da parte delle Regioni di Piani e misure per la riduzione delle emissioni;
- la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per aver violato le norme europee antismog ed in particolare per il superamento dei limiti delle polveri sottili e dell'ossido di azoto, nell'ambito di una procedura di infrazione cominciata già nel 2014;
- la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- giova ricordare che l'obiettivo della direttiva 2008/50/CE è di mantenere e migliorare lo stato della qualità dell'aria per salvaguardare la salute della popolazione, della vegetazione e degli ecosistemi nel loro complesso. Pertanto, nel rispetto delle finalità della direttiva medesima risulta fondamentale l'individuazione e l'attuazione di misure efficaci per la riduzione delle emissioni;
- la Direttiva (UE) 2024/2881, in sostituzione e unificazione delle precedenti normative europee (2004/107/CE e 2008/50/CE), fissa un piano per ridurre gradualmente le concentrazioni di inquinanti fino a livelli non più dannosi per la salute e gli ecosistemi entro il 2050; per questo pone limiti degli inquinanti più restrittivi degli attuali, da rispettare entro il 2030, in linea con le più recenti raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); l'Italia deve recepire la Direttiva (UE) 2024/2881 al più tardi entro l'11 dicembre 2026. In particolare il valore obiettivo per il Benzo(a) Pirene diventa valore limite.
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente Veneto) su tutto il territorio regionale, evidenzia come il PM10 ed il Benzo(a)pirene permangano inquinanti critici con frequente superamento dei limiti di legge, per il PM10, e dei valori obiettivo per il Benzo(a)Pirene;

PRESO ATTO che la Regione Veneto:

- con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), e con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del PRTRA;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020, ha approvato la nuova zonizzazione, in vigore dal 1° gennaio 2021, in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che per quanto attiene il territorio provinciale lo suddivide in due zone: "Prealpi-Alpi" (IT0525) e "Fondovalle" (IT0526) (ex zona "Valbelluna");
- con il D.L. n. 121 del 12 settembre 2023, convertito con modifiche dalla L. n. 155 del 06 novembre del 2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per i superamenti di PM10, è stato imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti";
- con DGR n. 480 del 2 maggio 2024, pubblicata sul BUR n. 72 del 31 maggio 2024, la Giunta regionale ha adottato i documenti inerenti alla Proposta di aggiornamento del PRTRA, elaborati con il supporto tecnico di ARPAV ed in coordinamento con le strutture regionali interessate dall'attuazione degli interventi programmati, e ha stabilito di sottoporre a consultazione pubblica il Piano stesso e i documenti a corredo, contestualmente all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS prevista dal procedimento di approvazione;
- con DGR n. 377 del 15 aprile 2025, pubblicata sul BUR n. 56 del 29 aprile 2025, la Giunta regionale ha approvato "Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera" prevedendo una serie di misure ed azioni per il contenimento delle principali fonti emissive di inquinanti in atmosfera e individuando i soggetti coinvolti nella loro attuazione;
- con Legge Regionale n. 22 del 15 settembre 2026, pubblicata sul BUR n. 124 del 15/09/2026, le limitazioni strutturali della circolazione stradale delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" trovano applicazione a partire dal 1° ottobre 2027 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale;
- con DGR n. 1024 del 18 settembre 2026, pubblicata sul BUR n. 125 del 18/09/2026, sono state approvate le misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155, a seguito del parere della Seconda Commissione consiliare n. 61, acquisito ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge regionale 15 settembre 2026, n. 22;

DATO ATTO CHE, sulla base della zonizzazione della Regione Veneto ripresa nell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera di cui alla DGR n. 377 del 15/04/2025, ai fini dell'applicazione delle misure di limitazione per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, il Comune di Feltre ricade per la gran parte in zona "Fondovalle" (IT0526), e per la parte al di sopra dei 600 m s.l.m. in zona Prealpi e Alpi (IT0525);

CONSIDERATO CHE:

- la DGRV n. 377 del 15/04/2025 prevede continuità, rafforzamento ed aggiornamento delle misure già varate con il PRTRA del 2016, con l'Accordo di Bacino Padano del 2017 (DGR 836/2017) e col pacchetto di misure straordinarie del 2021 (DGR 238/2021) della Regione Veneto, relativamente ai seguenti ambiti: energia, trasporto, agricoltura/zootecnia ed attività produttive;
- l'applicazione delle suddette misure è estesa a molti comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti;
- le misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto per il PM10, modulato su tre livelli:
 - livello di nessuna allerta – verde: nessun superamento o numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 inferiore a 4 giorni consecutivi;
 - livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee avviene sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Al raggiungimento dei livelli di allerta, le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo;
- tra le misure temporanee previste nell'Allegato A1 alla DGRV n. 377/2025 di Aggiornamento del PRTRA del 2025, si evidenziano soprattutto:

- la MISURA E1 (e in particolare le azioni operative E1a), relativa alla “modalità di utilizzo di apparecchi civili alto emissivi alimentati a biomasse legnose”;
- la MISURA E3 (e in particolare le azioni operative E3a, E3b, E3c, E3d), relativa alle “disposizioni per la gestione degli impianti termici”;
- la MISURA E7 (e in particolare le azioni operative E7a), relativa alla “regolamentazione dei falò tradizionali, barbecue e fuochi di artificio”;
- la MISURA AG1 (e in particolare le azioni operative AG1a, AG1b), relativa al “divieto di combustione all'aperto di residui agricoli e forestali e incentivazione di modalità gestionali alternative; prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi”;

TENUTO CONTO:

- del “Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili”, sottoscritto a luglio 2019 anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;
- delle indicazioni fornite dalla Regione negli incontri del Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 05/08/2026, del 14/09/2026 e del 21/09/2026 in merito all'applicazione delle misure e azioni di mitigazione all'inquinamento atmosferico previste dall'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera di cui alla D.G.R.V. n. 377 del 15/04/2025;
- delle indicazioni del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Belluno riunitosi nella seduta del 10/09/2026;
- che, nel corso del Tavolo Tecnico Zonale, sono state illustrate le misure straordinarie della Regione Veneto per la qualità dell'aria, approvate con DGR n. 377 del 15/04/2025 con particolare riferimento al divieto di accensione di fuochi all'aperto, al traffico e al riscaldamento a biomassa;
- che il territorio del bellunese ha consolidate e diffuse tradizioni agricole tra le quali è particolarmente diffusa la pratica di bruciare materiale derivante da attività di giardinaggio anche domestico e da residui vegetali agricoli, soprattutto nel periodo autunnale e primaverile, causando emissioni che possono concorrere all'aumento delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera;

RICHIAMATI:

- l'art. 5 dell'Allegato 2 - “Normativa generale di Piano” della D.G.R.V. n. 377 del 15 aprile 2025 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure del Piano di loro competenza secondo le indicazioni contenute nell'Aggiornamento del PRTRA, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali Provinciali;
- l'art. 6 comma 3 dell'Allegato 2 - “Normativa generale di Piano” della D.G.R.V. n. 377 del 15 aprile 2025, ai sensi del quale comma “in caso di inerzia del Comune, tutte le iniziative spettanti all'Amministrazione comunale, anche quando decise nei TTZ o nel CIS, vengono in via sostitutiva adottate dalle Amministrazioni provinciali competenti nel territorio e della Città Metropolitana di Venezia”;
- l'art. 3 del D.P.R. 74/2013, che individua i valori massimi di temperatura ambiente, nonché l'art. 4 commi 2) e 3) del medesimo decreto che individua il periodo di accensione degli impianti termici e che il Sindaco, fatte salve diverse disposizioni o misure compensative regionali (LR. n. 22/2026), ha facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
- la facoltà per i Comuni, ai sensi dell'articolo 182, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006 “di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;

RITENUTO CHE:

- l'adozione, quanto più omogenea ed estesa possibile sul territorio provinciale, di misure e buone prassi per il contrasto all'inquinamento atmosferico possa avere effetti positivi sul miglioramento della qualità dell'aria molto maggiori rispetto a singole iniziative locali;
- per tutelare la salute dei Cittadini e la qualità dell'Ambiente nel suo complesso, sia opportuno incidere sull'effetto cumulativo degli inquinanti cominciando a regolamentare e/o vietare l'esercizio di attività che possono incidere sulla qualità dell'aria quali ad esempio:
 - utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
 - installazione di nuovi impianti a biomassa con obbligo di rispondenza a determinati requisiti;
 - utilizzo di pellet certificato di classe A1;
 - l'accensione di fuochi all'aperto e la combustione di residui vegetali;

- i barbecue, i falò rituali e i fuochi d'artificio a scopo intrattenimento;
- la limitazione della temperatura media in ambiente negli edifici residenziali, uffici, attività commerciali, industriali e artigianali, rispetto ai valori massimi indicati all'art. 3 del D.P.R. 74/2013, nonché il periodo di accensione e/o spegnimento degli impianti termici per il riscaldamento;
- chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi di edifici con accesso al pubblico;

VISTI altresì:

- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii "Norme per la tutela dell'ambiente";
- la Legge 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- il D.Lgs 155/2010 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- il DM 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse Combustibili solide";
- DGRV n. 836 del 06/06/2017 "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- DGRV n. 238 del 02/03/2021 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della Sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea";
- DGRV n. 786 del 12 luglio 2024, "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021";
- le note di chiarimento della Regione Veneto di cui al prot. n. 0420333 del 01/09/2025, prot. n. 0460440 del 16/09/2025;
- la Legge Regionale n. 22 del 15/09/2026 "Misure compensative e temporanee in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (...)"
- lo Statuto del Comune di Feltre;

ORDINA

a decorrere dal 10/10/2026 e fino al 30/04/2027, dal lunedì alla domenica, sull'intero territorio comunale:

ART. 1 - Limitazioni estese a tutto il territorio comunale compreso nella "Zona Fondovalle" (IT0526) (ex zona "Valbelluna") o nella "Zona Prealpi e Alpi" (IT0525) .

- Divieto di installazione di nuovi generatori di calore alimentati a biomasse legnose con classe ambientale inferiore a 4 stelle (Azione operativa Allegato A1 del PRTRA n. E.3.c).
- Obbligo di utilizzo di pellet certificato in classe A1 nei generatori di calore di potenza termica nominale fino a 35 kW (Azione operativa Allegato A1 del PRTRA n. E.3.d)

con livello di allerta "verde", "arancio" o "rosso":

- Divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali così come previsto dall'articolo 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 e a integrazione di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1-4 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito in legge con modifiche dalla L. 10 agosto 2023, n. 103); (Azione operativa Allegato A1 del PRTRA n. AG.1.a).
- Sono fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore" (D.Lgs 19/2021).

con livello di allerta "arancio" o "rosso":

- Divieto dei falò rituali, dei barbecue e dei fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento. (Azione operativa Allegato A1 del PRTRA n. E.7.a).
- Sono consentite deroghe:
 - per i fuochi d'artificio classificati F1 (sempre ammessi);
 - per i barbecue/preparazione di caldarroste non afferenti ad attività produttive (ristorazione/rosticceria) ovverosia quelli preparati da privati cittadini;

con livello di allerta "verde" :

- sono ammessi un massimo di n. 2 (due) eventi complessivi che riguardino utilizzo di falò rituali, dei

barbecue e dei fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento alle seguenti condizioni:

- siano promossi e autorizzati dall'ente comunale nell'ambito dei festeggiamenti tradizionali;
- gli eventi che contemplano l'utilizzo di fuochi d'artificio siano organizzati in conformità al regolamento comunale vigente per il benessere degli animali e una migliore convivenza con la collettività umana;
- non siano attivi provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- i falò siano comunque di dimensioni contenute e con il solo utilizzo di materiali naturali (fascine di residui vegetali, carta non patinata e tela di origine vegetale) evitando l'uso di plastiche, sacchetti, legno verniciato, riviste patinate e tessuti sintetici;

ART. 2 - Limitazioni estese al SOLO territorio comunale compreso nella zona "Fondovalle" (IT0526)

Divieto, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di utilizzo di generatori di calore e stufe ad uso civile alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), secondo i seguenti livelli di allerta e classi di prestazione emissiva (Azione operativa Allegato A1 del PRTRA n. E.1.a).

con livello di allerta "verde":

il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;

con livello di allerta "arancio" o "rosso" :

- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "5 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;

- Limitazione dell'esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente interno nel periodo invernale:

◦ Introduzione, di un limite massimo non superiore a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, di edifici classificati con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al DPR 412/1993 (*) (Azione operativa Allegato A1 del PRTRA n. E.3.a);

◦ Abbassamento, in caso di allerta arancio e rossa, a un limite massimo non superiore a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie dei medesimi edifici di cui al punto precedente;

◦ Introduzione di un limite massimo non superiore a 17°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, di edifici classificati con la sigla E8(*) in base al D.P.R. n. 412/1993;

• (*)

- E.1 (residenza e assimilabili);
- E.2 (uffici e assimilabili);
- E.4 (attività ricreative o di culto o assimilabili);
- E.5 (attività commerciali e assimilabili);
- E.6 (attività sportive);
- E.7 (attività scolastiche e assimilabili);
- E.8 (attività industriali ed artigianali e assimilabili);

Pertanto, la temperatura media in ambiente, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, con allerta verde non deve superare:

- 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici (E8) adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Sono comunque esclusi dall'applicazione delle limitazioni di cui al punto 2 sopra riportato, i seguenti edifici:

- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.

ART. 3 - Limitazioni ai soli Comuni in fascia climatica E

Riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, limitatamente agli impianti

alimentati a combustibili fossili e a biomasse (temporanea integrazione dell'Azione E.3.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);

INVITA

tutta la popolazione ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle emissioni inquinanti in atmosfera:

- sottoporre a manutenzione e controlli periodici le stufe a legna o a pellet e le relative canne fumarie; utilizzare legna asciutta al fine di ridurre la qualità di gas di scarico e aumentare il calore generato dal processo di combustione;
- mantenere l'afflusso di aria comburente non solo durante l'accensione, ma per tutto il ciclo di funzionamento ; adottare la pratica dell'accensione del fuoco dall'alto:
- posizionare la legna più grande sul fondo, garantendo spazi tra i ceppi per consentire il passaggio dell'aria; successivamente, aggiungere la legna di media pezzatura; infine, utilizzare legna più piccola per l'accensione;
- privilegiare eventualmente l'uso di cubetti per l'accensione naturali, evitando di utilizzare carta; valutare l'installazione di filtri elettrostatici per polveri sottili da montare alla canna fumaria; evitare la sosta prolungata di veicoli e macchine operatrici con motore acceso.

INFORMA

• che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000;

• che il Comune darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (<http://www.....it>) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

• che, con la sottoscrizione dell'Accordo Padano di cui alla DGRV n. 836 del 06/06/2017 e l'art. 5 del D.P.R. 74/2013, nonché con l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (DGRV n. 377 del 15/04/2025), sono state inoltre disciplinate le seguenti disposizioni straordinarie valide su tutto il territorio provinciale:

• nelle more dell'adozione di un regolamento comunale in materia, i titolari degli esercizi commerciali e assimilabili, dei pubblici esercizi e degli edifici con accesso al pubblico e in particolare, con riferimento alla classificazione degli edifici di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, delle seguenti categorie di edifici: E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 chiudano, ove presenti, le porte comunicanti con l'esterno al fine di evitare le dispersioni energetiche nei periodi in cui sono attivati gli impianti termici. Eventuali deroghe potranno essere consentite in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia pari a quella della chiusura delle porte, avendo sempre presente la necessità di un approccio sostenibile anche dal punto di vista dei consumi energetici (Azione operativa Allegato A1 del PRTRA n. E.3.b)

- E.1 (residenza e assimilabili);
- E.2 (uffici e assimilabili);
- E.4 (attività ricreative o di culto o assimilabili);
- E.5 (attività commerciali e assimilabili);
- E.6 (attività sportive);
- E.7 (attività scolastiche e assimilabili);
- E.8 (attività industriali ed artigianali e assimilabili);

• che, **solo per l'area classificata come Fondovalle (codice IT0526)**, sono previsti i seguenti ulteriori divieti/limitazioni: il divieto di circolazione dei veicoli (in funzione della loro alimentazione e classificazione in Euro) per i Comuni in fascia 1 (>30000 ab) e in fascia 2 (>10000 ab) (Azione operativa Allegato A1 del PRTRA n. T.3.a Ordinanze di divieto alla circolazione in base alle condizioni di allerta PM10);

• che avverso questo provvedimento è ammesso: il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione; ovvero il ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza su albo pretorio online e sito del Comune e l'invio della stessa alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto ed al Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Belluno.

Il SINDACO
FUSARO VIVIANA

